



COMUNE DI SANDIGLIANO

*Allegato 1***SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E PALESTRA****1 GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2026****CAPITOLATO SPECIALE****CIG Z183DCEB80**

Art. 1 – OGGETTO.....	2
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO.....	2
Art. 3 - VALORE DEL CONTRATTO.....	2
Art. 4 – ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI.....	2
Art. 5 – PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E MODALITA' DI ESECUZIONE.....	3
Art. 6 – LUOGHI E SCHEDULAZIONE DELLE ATTIVITA'.....	4
Art. 7 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO.....	5
Art. 8 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E STRAORDINARIE.....	5
Art. 9 - REVISIONE PREZZI.....	5
Art. 10 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	6
Art. 11 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.....	6
Art. 12 – RAPPORTI FRA LE PARTI.....	7
Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA.....	7
Art. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO.....	7
Art. 15 – MODIFICA, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.....	7
Art. 16 - RINUNCIA AL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO.....	8
Art. 17 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
Art. 18 - PENALITÀ.....	8
Art. 19 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
Art. 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.....	9
Art. 21 - CONTROVERSIE.....	9
Art. 22 - RINVIO.....	9

Art. 1 – OGGETTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori inerenti le pulizie degli stabili comunali e la fornitura dei prodotti necessari all'esecuzione, in relazione ai locali indicati al successivo art.4.
2. L'appalto si propone di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91 ed in deroga alle normali procedure di affidamento, è riservato alle cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1 della Legge citata ovvero ai consorzi di cui all'art. 8 della medesima Legge.
3. Con l'affidamento del servizio oggetto del presente atto a Cooperativa sociale, il committente Comune di Sandigliano intende favorire l'inserimento sociale di persone in difficoltà, mediante l'opportunità di svolgere un'attività lavorativa specificamente finalizzata al loro recupero.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà durata di tre anni dal 1 Gennaio 2024 al 31 Dicembre 2026.
2. Alla scadenza contrattuale l'esecutore è tenuto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura d'appalto, alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dal Committente, sino alla consegna del servizio al nuovo aggiudicatario.

Art. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

1. Il valore del contratto è di € 37.300,00 (trentasettemilatrecento/00), di cui € 35.800,00 (trentacinquemilaottocento/00) soggetto a ribasso d'asta ed €. 1500,00 (millecinquecento/00) non soggetto a ribasso trattandosi di oneri stimati per la sicurezza da interferenza. Il concorrente sarà comunque tenuto ad indicare precisamente i costi per la sicurezza aziendale in sede di offerta economica.
2. Con l'accettazione del presente capitolato l'affidatario si impegna ad applicare i prezzi risultanti a seguito dell'applicazione del ribasso offerto.
3. I prezzi sono comprensivi di tutti i costi per mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura di materiali, movimentazioni, smaltimento rifiuti di competenza dell'affidatario, personale impiegato, misure di sicurezza concernenti l'attività e quanto occorre per fornire il servizio a perfetta regola d'arte.

Art. 4 – ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI EDIFICI

1. Il servizio viene svolto nei seguenti edifici, con la precisazione che la palestra è esclusa dal servizio per gli anni 2024 e 2025:

LUOGO	COMPOSIZIONE	SUPERFICIE MQ	Anno
MUNICIPIO Via Antonio Gramsci n. 55 di cui:	L'edificio si sviluppa su tre piani (i pavimenti sono in piastrelle o marmo)	935	2024-2025- 2026
Piano terra	deposito, atrio ingresso dipendenti, biblioteca dei piccoli, servizio igienico aperto al pubblico, servizio igienico riservato agli operatori con antibagno, vano ascensore, corridoio di accesso alla Via Maroino, ufficio anagrafe, biblioteca	180	2024-2025- 2026
	<i>Superfici vetrate, porte ed infissi</i>	25	
Piano primo	scala di accesso, pianerottolo, ufficio ragioneria-protocollo, ufficio polizia municipale-segreteria, servizio igienico doppio con antibagno, due servizi igienici singoli con antibagno, ufficio Segretario comunale, sala Giunta, ufficio assessori, ufficio tributi, sala Consiglio, ufficio Sindaco, saletta, ufficio tecnico, terrazzo perimetrale	420	2024-2025- 2026
	<i>Superfici vetrate, porte ed infissi</i>	175	
Piano secondo	scala di accesso con due pianerottoli, archivio	135	2024-2025- 2026
PALESTRA Via Casale 9	vano ingresso, bagno, locale palestra e spalti, stanza attrezzi, soppalco, tre spogliatoi, tre w.c. e tre docce	890	2026

Art. 5 – PRESTAZIONI OBBLIGATORIE E MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Sono richieste prestazioni a cadenza come di seguito meglio specificate. Il servizio deve essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente atto, oltre che in eventuali ulteriori prescrizioni verbali o scritte impartite dal Committente.
2. Il servizio comprende la fornitura della manodopera, dei materiali e prodotti di pulizia compresi gli involucri per rifiuti, e di tutte le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.
3. Resta a carico del Comune la fornitura di acqua e di energia elettrica nei limiti dell'occorrente, nonché dei materiali di consumo per i servizi igienici (carta igienica, sapone per le mani, carta asciugamani). Il Committente potrà mettere a disposizione unicamente zone-ripostiglio non atte a contenere carrelli pulizie di grandi dimensioni. Non sono presenti locali deputati a spogliatoio.

4. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'affidatario è tenuto a conformarsi alle disposizioni di cui al Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell'ambiente pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021, che adotta i nuovi Criteri Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile e per i prodotti detergenti. In particolare:

4.1. Prodotti: i detergenti usati nelle pulizie ordinarie delle superfici dure devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, quale, ad esempio, la Nordic Ecolabel, la Der Blauer Engel o la Österreichisches Umweltzeichen. Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati (vale a dire prodotti da diluire prima dell'uso e con tasso di diluizione minimo di 1:100 (1%) per le pulizie a bagnato, oppure prodotti concentrati, con tasso di diluizione fino a 1:2, per la preparazione di prodotti pronti all'uso. I detergenti devono essere usati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitino che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. In ogni caso i detergenti devono essere conformi alle specifiche tecniche riportate nella sezione D dell'allegato al Decreto sopra citato.

I detergenti utilizzati per le pulizie periodiche e straordinarie, laddove non in possesso di etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, devono essere almeno conformi ai criteri ambientali minimi definiti nella sezione E dell'allegato al Decreto sopra citato.

Le schede tecniche dei vari prodotti devono essere esibite dietro semplice richiesta del Committente.

4.2. Strumenti: gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaturatura dTex 1. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaturatura espressa in dTex della microfibra utilizzata² e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali. Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

4.3. Macchinari: le macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.

4.4. Esclusioni: non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale;
- segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange (spaghetti) per le pulizie a bagnato;
- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

5. L'affidatario si assume la completa responsabilità della custodia delle attrezzature, dei materiali e di quant'altro depositato e del loro uso. Il Comune non sarà in alcun modo responsabile di eventuali danni o furti degli stessi. Ogni cura deve essere osservata per tale custodia, con particolare attenzione ai materiali infiammabili, tossici o corrosivi, e lo stoccaggio deve rispettare i limiti quantitativi fissati dalla vigente normativa.

6. L'affidatario deve presentare, dietro semplice richiesta del Comune, copia delle schede tecniche, in lingua

italiana, delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e dei prodotti utilizzati per l'esecuzione del servizio.

7. I lavori dovranno essere eseguiti accuratamente al fine di non danneggiare i pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, il materiale bibliografico, le macchine elettriche ed elettroniche da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti nei locali. La valutazione in proposito è riservata al giudizio insindacabile del Comune.
8. Il servizio deve essere eseguito in orario compatibile con le attività svolte nelle strutture interessate, concordando gli orari di intervento con il Direttore dell'esecuzione. Con riferimento alla Palestra, orari e giorni delle pulizie saranno concordati al momento in cui riprenderà l'attività delle società sportive.

Art. 6 – LUOGHI E SCHEDULAZIONE DELLE ATTIVITA'

Gli interventi si articolano come segue:

UFFICI MUNICIPIO
A) INTERVENTI CONTINUATIVI - TRISETTIMANALI (tre volte a settimana) da Lunedì a Venerdì, fascia oraria 06.00-08.00 oppure dopo le 16.00
<ol style="list-style-type: none">1) Lavaggio dei pavimenti di tutti i locali (esclusa la sala consiliare), avendo cura di adoperare i prodotti idonei a ciascun tipo di pavimento;2) lavaggio e <u>disinfezione</u> con idonei detergenti dei sanitari, dei pavimenti e di tutti gli accessori ed arredi dei bagni avendo cura di mantenere condutture e scarichi perfettamente funzionanti e liberi;3) <u>disinfezione</u> di tutte le scrivanie, tavoli da lavoro e superfici d'appoggio, termosifoni e termoconvettori;4) pulizia e <u>disinfezione</u> con idonei detergenti degli apparecchi telefonici;5) asportazione di ragnatele ed altre formazioni di polvere da muri e soffitti;6) asportazione di ogni rifiuto da tutti gli ambienti ed immissione in appositi involucri con trasporto negli appositi cassonetti di raccolta collocati nel locale di deposito al piano terra;7) lavaggio delle scale e dei pianerottoli;8) lavaggio del terrazzo perimetrale del primo piano con raschiatura e rimozione del materiale organico ove presente.
B) INTERVENTI CONTINUATIVI - SETTIMANALI (una volta a settimana) giorno da concordare, fascia oraria 06.00-08.00 oppure dopo le 16.00
<ol style="list-style-type: none">1) Pulizia della sala consiliare con lavaggio pavimento, spolveratura ad umido degli arredi, spolveratura rivestimenti murari2) Pulizia dei due locali adibiti a biblioteca; in caso di chiusura prolungata di oltre un mese delle biblioteche, la pulizia potrà essere effettuata con cadenza da concordare
C) INTERVENTI TRIMESTRALI giorni ed orari da concordare
<ol style="list-style-type: none">3) Detersione con materiali idonei di tutti gli infissi, telai e controtelai, porte, divisori in vetro;4) lavaggio vetri;5) detersione dei davanzali esterni con raschiatura e rimozione dell'eventuale materiale organico;6) pulizia e disinfezione con idonei detergenti di computer e calcolatrici;7) pulizia e disinfezione del pavimento e delle pareti interne della cabina ascensore
D) INTERVENTI ANNUALI giorni ed orari da concordare
<ol style="list-style-type: none">1) Pulizia accurata dei termosifoni e termoconvettori;2) aspirazione di sedie e poltrone e detersione con sistemi idonei;3) pulizia accurata di tutte le scaffalature ed arredi presenti nei locali;4) pulizia degli apparecchi di illuminazione;5) pulizia dei locali di deposito e dell'archivio con lavaggio o aspirazione del pavimento e asportazione ragnatele da muri e soffitti

PALESTRA (solo per l'anno 2026)
E) INTERVENTI CONTINUATIVI - 4 GIORNI A SETTIMANA
1) Lavaggio pavimenti palestra e spogliatoi; 2) lavaggio e disinfezione sanitari e pavimenti di docce e servizi igienici; 3) asportazione rifiuti da tutti gli ambienti 4) pulizia panchine ed arredi spogliatoi
F) INTERVENTI TRIMESTRALI giorni ed orari da concordare
1) Pulizia tribune, scale di accesso, corrimani, soppalchi e ripostigli 2) lavaggio approfondito e disinfezione di tutti i pavimenti; 3) lavaggio approfondito e sanificazione rivestimenti murali, docce e servizi igienici; 4) asportazione ragnatele; 5) spolveratura arredi palestra;
G) INTERVENTI ANNUALI giorni ed orari da concordare, prima dell'inizio dell'anno scolastico
1) Pulizia porte e relativi infissi

Art. 7 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'affidatario deve garantire l'esecuzione del servizio anche in caso di impreviste assenze del personale dandone contestuale comunicazione al Direttore comunale dell'esecuzione.
2. Il servizio dovrà essere svolto rispettando:
 - il piano di organizzazione, in base a quanto specificato nel presente Capitolato;
 - I principi di tutela ambientale evitando sprechi o eccessi nell'utilizzo di prodotti ed effettuando la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità attuate dall'Ente;
3. L'affidatario è inoltre tenuto:
 - a far tenere agli addetti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni aspetto;
 - a dare puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dal Committente.

Art. 8 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE E STRAORDINARIE

1. Il Committente si riserva la facoltà, in relazione a mutate esigenze organizzative o per diverso utilizzo degli spazi e dei locali, di aumentare o diminuire le superfici oggetto dell'affidamento così come di modificare la frequenza degli interventi; in tal caso il canone del servizio sarà proporzionalmente ricalcolato.
2. Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all'affidatario eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel presente atto; l'affidatario è tenuto ad eseguire i suddetti servizi alle stesse condizioni economiche del contratto principale, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale. Ove l'ammontare delle prestazioni aggiuntive dovesse superare la soglia del quinto, resta in facoltà dell'affidatario aderire alla richiesta alle medesime condizioni del contratto principale.
3. Qualora, per mutate esigenze organizzative del Committente o per cause indipendenti dalla volontà delle parti, le superfici oggetto di affidamento dovessero essere ridotte per un periodo di tempo pari o superiore a due mesi, le eventuali prestazioni aggiuntive sono conguagliate con tali riduzioni.
4. L'affidatario si impegna ad eseguire le eventuali prestazioni aggiuntive di cui ai precedenti commi adeguando alle necessità operative tanto le forze di lavoro che le attrezzature ed i materiali necessari.
5. Il Committente ha facoltà di chiedere all'affidatario l'esecuzione di prestazioni straordinarie che si rendessero necessarie in relazione ad altri immobili comunali non oggetto del presente affidamento. Il compenso forfetario per tali prestazioni è concordato di volta in volta facendo comunque riferimento alle condizioni economiche contrattualmente stabilite.

Art. 9 - REVISIONE PREZZI

1. La revisione dei prezzi derivanti dal ribasso offerto è ammessa decorso il primo anno di durata

contrattuale; la revisione sarà accordata nel limite del 75% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel mese di luglio di ogni anno.

2. Il canone dell'appalto è corrisposto dietro presentazione di regolari fatture elettroniche in rate mensili posticipate, decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.
3. La liquidazione del corrispettivo da parte del Comune è in ogni caso subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'affidatario .

Art. 10 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. In applicazione dell'art. 11 del T.U. Appalti D. Lgs. 36/2023, il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali. L'affidatario è pertanto obbligato ad attuare nei confronti degli addetti al servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché a corrispondere i dovuti contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, deve essere assicurata la trattazione anche dei seguenti argomenti:
 - Differenze tra deterzione e disinfezione;
 - Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
 - Modalità di conservazione dei prodotti;
 - Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
 - Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'adeguata pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
 - Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
 - Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
 - Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
 - Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Art. 11 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

1. L'affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e igiene del lavoro.
2. Sono a totale carico dell'affidatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.
3. L'affidatario deve dotare ogni operatore di tutti i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dalla buona tecnica per le attività oggetto del presente atto. Ogni operatore dovrà essere dotato di divisa provvista di contrassegno aziendale, con l'obbligo di indossarla, pulita ed in ordine, durante il servizio e dovrà esporre un tesserino di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore ed il nominativo della Cooperativa.
4. Nell'esecuzione del servizio l'affidatario curerà che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

5. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) fornito dal Committente deve essere completato dall'affidatario nelle parti di propria competenza; il DUVRI completo deve quindi essere trasmesso al Committente entro i 15 giorni successivi alla data di stipula del contratto.
6. Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'affidatario agli eventuali subappaltatori o esecutori per suo conto di opere a qualsiasi titolo entro lo stesso luogo di lavoro.

Art. 12 – RAPPORTI FRA LE PARTI

1. Nell'espletamento del servizio l'esecutore dovrà tenere contatti con il Direttore dell'esecuzione nominato dal Comune, attenendosi alle disposizioni ed agli accordi stabiliti.
2. L'affidatario è tenuto a individuare un responsabile tecnico del servizio, i cui recapiti telefonici sono comunicati al Committente entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data di stipula del contratto, nonché a mettere a disposizione del Comune un indirizzo di posta elettronica cui indirizzare eventuali segnalazioni di disservizio o richieste particolari, a cui l'affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno lavorativo seguente.
3. L'affidatario, prima dell'avvio del servizio, dovrà comunicare al Comune l'elenco nominativo degli addetti al servizio con indicazione delle rispettive qualifiche. Tale elenco dovrà essere aggiornato nel caso di variazioni del personale impiegato durante la vigenza del contratto.

Art. 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. Per la copertura degli eventuali danni derivanti dall'esecuzione del servizio l'affidatario deve stipulare prima dell'inizio del servizio idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con riferimento al servizio in questione, con massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e di danni, con esclusione di franchigie ovvero con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'affidatario, con espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune e con validità non inferiore alla durata del servizio.
L'affidatario potrà dimostrare di possedere una polizza R.C. già attiva, avente le medesime caratteristiche; in tal caso, mediante apposita appendice, la copertura assicurativa dovrà essere estesa al servizio svolto per conto del Comune e prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.
Copia di tale polizza dovrà essere fornita al Comune prima dell'assunzione del servizio.
2. In caso di danni ai beni di proprietà dell'Amministrazione comunale l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alle necessarie riparazioni, sostituzioni e ripristino delle cose danneggiate; in difetto vi provvederà il Comune addebitandone il costo all'affidatario.

Art. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. In riferimento alla forma del contratto si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.
2. Per gli ulteriori elementi relativi all'irrevocabilità dell'offerta, all'efficacia ed all'esecuzione del contratto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art.17 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 – MODIFICA, CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e secondo le disposizioni dettate dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023.
2. L'affidatario è tenuto ad eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri e che siano ritenute opportune dal Committente a fini di una maggiore funzionalità del servizio.
3. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Non è considerata cessione del contratto il subentro, all'affidatario iniziale, di altro operatore economico a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto.
4. Non è consentito il subappalto totale del servizio. Il subappalto parziale, oltre ad essere dichiarato in sede di offerta, deve essere necessariamente autorizzato dal Committente prima dell'inizio del servizio. In caso di inadempienza si procederà alla immediata risoluzione del contratto. Il Committente in questo caso incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni per le spese ad esso causate, salvo maggiori danni accertati.

Art. 16 - RINUNCIA AL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO

Qualora l'affidatario rinunci al contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, il Committente si riserva di addebitare all'affidatario le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

Art. 17 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si applicano le disposizioni degli artt. 122 (Risoluzione) e 123 (Recesso) del D. Lgs. 36/2023.
2. Il contratto potrà essere risolto dal Committente qualora l'affidatario ometta di prestare servizio per due settimane ovvero si renda responsabile di omissioni totali del servizio (attività non eseguita per assenza del personale addetto) ripetute per sei volte nel corso dell'appalto.
3. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
 - a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
 - b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
 - c) interruzione non motivata del servizio;
 - d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In tale ultimo caso l'affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
4. Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione previsti, l'Amministrazione appaltante notificherà all'affidatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni. In mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.
5. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile.

Art. 18 - PENALITÀ

1. Qualora l'affidatario ometta totalmente di provvedere all'esecuzione del servizio verrà applicata una penale dell'importo di euro 150,00 per ogni giorno di mancato o contestato servizio, o per ogni prestazione periodica non effettuata, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
2. In caso di omissioni parziali, di deficienze o di abusi la predetta penalità è percentualmente ridotta in relazione alla gravità del disservizio arrecato.
3. Qualora venga accertata una insufficiente qualità delle pulizie, prima di applicare la corrispondente penale è facoltà dell'Ente richiedere all'appaltatore gli idonei interventi di ripristino. Tali prestazioni potranno essere richieste immediatamente, anche previa semplice comunicazione telefonica all'appaltatore e dovranno essere rese dallo stesso nel termine di due giorni dalla richiesta. Tali ripristini non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo in quanto forniti a compensazione di negligenze nell'esecuzione del servizio. Resta comunque in facoltà del Committente di far eseguire d'ufficio, in danno all'affidatario, gli interventi necessari per il regolare andamento del servizio. Ciò senza pregiudizio per ulteriori azioni nelle opportune sedi per il ristoro del danno subito.
4. Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell'affidatario. A tale scopo il Committente procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno.
5. Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare e che sarà oggetto di detrazione dalla fattura del mese successivo qualora l'affidatario non sia in grado di fornire giustificazioni ritenute valide a insindacabile giudizio del Committente. L'affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al Committente, il quale valuterà in merito all'applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all'affidatario. L'affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di irrogazione della stessa.
6. Per l'accertamento delle omissioni e dei danni di cui ai precedenti commi è competente il Direttore dell'esecuzione nominato dal Comune, su eventuale proposta dei responsabili degli altri servizi interessati.

Art. 19 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'affidatario si impegna a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.
3. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Biella della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.:
4. Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, il Committente può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione all'affidatario tramite posta elettronica certificata.

Art. 20 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi delle disposizioni del Reg. U.E. 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, l'affidatario è tenuto, per sé e per il proprio personale impiegato nel servizio, all'assoluta riservatezza e non divulgazione dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento del servizio.
2. I dati forniti dai concorrenti alla presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla stessa e per la stipula del contratto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sandigliano.

Art. 21 - CONTROVERSIE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto di cui al presente capitolato nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere mediante transazione, sarà rimessa alla competenza del Foro di Biella.

Art. 22 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile.